

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Legittimo il rinvio della prova orale a condizione che l'interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l'impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica commento a Tar Lazio, sez. I, 08/01/2025, n. 362¹

La vicenda processuale nasce dal ricorso proposto da un candidato avverso la decisione con la quale lo stesso veniva dichiarato decaduto dal diritto di partecipazione alle sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense per la sua mancata presentazione alla prova orale.

Nello specifico l'interessato aveva comunicato alla commissione, prima dell'orario previsto per il suo esame orale, prima telefonicamente e, immediatamente dopo, a mezzo email indirizzata all'ufficio esami avvocato presso la competente Corte di appello, la sua impossibilità a partecipare alla prova orale nella data già fissata per motivi di salute, riservandosi di depositare il certificato medico non appena l'avesse avuto a disposizione.

Dopo alcuni giorni tale comunicazione veniva riscontrata dalla Sottocommissione preposta all'esame, la quale confermava la decadenza del ricorrente a sostenere la prova orale in quanto il certificato medico risultava pervenuto in data successiva a quella per la quale il candidato era stato convocato (nello specifico tre giorni dopo).

Nel ricorso il candidato contesta la decadenza evidenziando in particolare *"come l'insorgenza di una patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso costituisca circostanza che consente il rinvio della prova stessa, sempre che l'interessato faccia tempestivamente constatare alla commissione esaminatrice l'impedimento mediante produzione di idonea certificazione medica e sempre che i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa"*.

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giacomo Verde Università del Molise

Il Tar adito, però, ritiene non condivisibili le censure contenute nel ricorso così come articolate dal candidato escluso dalla procedura concorsuale.

Preliminarmente il Collegio richiama un principio consolidato in giurisprudenza secondo cui *“l’insorgere di patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l’impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa”*².

Il Tar rileva che il ricorrente, nella fattispecie in esame, si è limitato ad allegare, ma non a dimostrare documentalmente, la presenza di una circostanza asseritamente impeditiva allo svolgimento della prova orale.

Tale circostanza, infatti, non è stata comprovata mediante l’invio tempestivo di adeguata documentazione medica. Quest’ultima è stata trasmessa soltanto tre giorni dopo la data fissata per la prova a seguito di ulteriore sollecitazione del competente ufficio.

Per il Tar il comportamento tenuto dal candidato è caratterizzato da inescusabile negligenza e giustifica l’adozione del provvedimento di esclusione, che la commissione è stata tenuta ad emanare in presenza della mera asserzione – priva di alcuna documentata allegazione – circa la presenza di una circostanza impeditiva.

Questa decisione conferma, pertanto, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la patologia che colpisce un candidato legittima il rinvio della prova orale purché lo stesso avvisi

² T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 2286; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 11 febbraio 2015, n. 138.

tempestivamente l'amministrazione precedente³, facendo pervenire la documentazione medica nei termini indicati dalla stessa *"e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa"*.

³ TAR Lazio – sez. IV n. 13446/2024, che ha annullato la clausola del bando di concorso che escludeva il differimento della prova di esame orale anche se dovuta a causa di forza maggiore:

"...Sennonché tale clausola di bando, nella misura in cui impedisce ai candidati concorrenti di poter ottenere, previa richiesta, il differimento della prova orale, nel caso in cui sussistano documentate ragioni che ne impediscano l'espletamento, è manifestamente irragionevole oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Essa è del tutto irragionevole e sproporzionata in quanto è del tutto irragionevole e sproporzionata in quanto, con riguardo alla prova orale, non sussistono quelle esigenze di svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati che caratterizzano, invece, la prova scritta, "giustificata dall'evidente irripetibilità in un diverso contesto temporale delle prove scritte da parte di singoli candidati, in ragione della necessità di garantire la contestualità dello svolgimento di dette prove e assicurare la par condicio tra tutti i concorrenti, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali" (T.A.R. per la Campania, Napoli, 30 gennaio 2023, n. 683)... L'illegittimità, per le ragioni su esposte, della clausola di bando di cui all'articolo 7 determina, in via direttamente derivata, l'illegittimità del rigetto serbato dalla P.A. in applicazione della stessa: l'Amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) accordare il (breve) rinvio richiesto, data anche la disponibilità di ulteriori giornate dedicate alle prove orali, a dimostrazione dell'agevole conciliabilità dell'istanza della ricorrente con gli aspetti organizzativi del concorso, che non sarebbero stati per nulla compromessi dal suo accoglimento, così mancando qualsiasi "ragionevole giustificazione dell'amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall'interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura" .